

Intesa tra
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
e
Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia

Premesso che

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – il quale ha previsto l'abrogazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 – costituisce oggi il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 3, c. 2 del Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 dispone che, in fase di riorganizzazione della rete scolastica, si tenga conto "delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuola";
- l'art. 7, c. 3 del citato D.M. 24 luglio 1998, n. 331, definendo i criteri per la costituzione delle classi, vi include "l'ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, in aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo", considerando altresì "le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni";
- l'art. 64, c 4, l. 133/2008, il quale prevede che attraverso appositi regolamenti si provveda alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, con particolare riferimento ai criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- l'art. 8 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (*"Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate"*) consente di costituire classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore al minimo in scuole funzionanti in territori caratterizzati da situazioni di effettivo disagio demografico, orografico, economico e/o socioculturale,

A

Considerato che

- risulta oggi indispensabile la determinazione di un criterio aggiornato che garantisca l'applicazione del citato art. 8, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, garantendo la tutela dei territori in situazione di oggettivo disagio, senza al contempo sottrarre risorse organiche alle restanti istituzioni scolastiche del medesimo territorio;
- l'art. 19, c. 7, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha stabilito che le dotazioni di organico del personale docente, educativo e ATA della scuola non possano subire incrementi;
- costituisce dunque interesse comune la definizione di criteri specifici e non generali per la ripartizione delle risorse di organico, al fine di garantire la tutela dei territori che presentano situazioni di effettivo disagio,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Deroghe ai parametri numerici previsti dal D.P.R. 81/2009.

Al fine della formazione delle classi e dell'assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche della Lombardia, si considerano "Territori caratterizzati da situazioni di effettivo disagio demografico, orografico, economico e/o socioculturale" i comuni nei quali la presenza di un'istituzione scolastica costituisce l'unico fattore di aggregazione sociale, in quanto risulta una notevole distanza chilometrica tra istituzioni scolastiche del medesimo ordine e grado di scuola, in considerazione anche delle vie di comunicazione, dei servizi di trasporto pubblico disponibili e della gravosità dei tempi di percorrenza, eventualmente influenzati da fenomeni meteorologici di rilevante frequenza e valutati in rapporto all'età degli alunni.

Art. 2 – Elenco dei comuni destinatari di deroga.

Con successive intese da stipulare tra gli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia e gli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (o, in mancanza di questi, l'ente regionale) si provvederà a stilare, per ciascuna provincia della Lombardia, l'elenco dei comuni che rientrino nella definizione di cui all'art. 1 della presente intesa.


Art. 3 – Norma di chiusura.

Nel caso in cui sorgano controversie relativamente all'inclusione o alla mancata inclusione di un territorio nell'elenco dei Comuni montani, faranno comunque fede i criteri fissati dall'art. 1 della presente intesa.

Milano,

Il Direttore Generale U.S.R. Lombardia

Delia Campanelli



ANCI LOMBARDIA
20121 Milano - P.za Duomo, 21